

N° 924: DECISIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE A FAVORE DELLE AZIENDE DEL 20.03.2020

Il Consiglio federale ha stabilito il 20 marzo diversi aiuti alle aziende, in particolare di carattere finanziario. Si provvederà in seguito a pubblicarle non appena note nel dettaglio (verificare anche su: www.gastroticino.ch !!).

Alleghiamo qui in anteprima la versione provvisoria dell'Ordinanza Covid-2, che a sua volta modifica 4 ordinanze federali. Trattandosi di 13 pagine, ci limiteremo alla parte delle 3 ordinanze che in primis interessano gli esercenti ed albergatori.

IMPORTANTE: ANCHE I COLLABORATORI CON CONTRATTI DI DURATA DETERMINATA ED ALTRE CATEGORIE (ES. APPRENDISTI, ORGANI, ECC.) VENGONO COINVOLTI

Farà poi testo la versione definitiva che non dovrebbe differire di molto. In seguito, verranno poi spiegate singolarmente sia tra i GD di questa pagina, che tramite il sito di GastroTicino.

I punti A e B sotto entrano in vigore retroattivamente al 17 marzo 2020 e hanno validità per sei mesi.

(A)

DEROGHE ALLA LEGGE SULL'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

(1)

il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo ha diritto all'indennità per lavoro ridotto.

(2)

le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto.

(3)

nessun periodo d'attesa è dedotto dalla perdita di lavoro computabile.

(4)

una perdita di lavoro è computabile in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo.

(5)

per le seguenti persone si tiene conto di un importo forfettario di 3320 franchi come guadagno determinante per un'attività lucrativa a tempo pieno:

a. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

b. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

(6)

Per permettere ai datori di lavoro di pagare il salario ai lavoratori il giorno di paga abituale, i datori di lavoro possono richiedere il versamento dell'indennità per lavoro ridotto senza doverlo anticipare.

(7)

il datore di lavoro non presenta alla cassa di disoccupazione il conteggio sull'indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori e la conferma secondo cui assume l'obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali.

(B)

DEROGHE SUI PROVVEDIMENTI IN CASO DI PERDITA DI GUADAGNO

(1 - priorità)

Le disposizioni seguenti hanno priorità sulla legge (LPGA).

(2 – aventi diritto)

2.1 Hanno diritto a un'indennità i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti e le altre persone che adempiono le seguenti condizioni:

- a. devono interrompere l'attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità...;
- b. al momento dell'interruzione dell'attività lucrativa sono salariati o indipendenti (art. 10 e 12 LPGGA);
- c. sono assicurati obbligatoriamente alla LAVS

2.2 I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per occuparsi della custodia dei figli non hanno diritto all'indennità durante le vacanze scolastiche.

2.3 Hanno diritto all'indennità i lavoratori indipendenti (art. 12 LPGGA) che, in seguito a un provvedimento di cui all'articolo 6 cpv.1.2 dell'ordinanza 2 COVID subiscono una perdita di guadagno. (Nota: spiegheremo a tempo debito meglio il concetto).

2.4 L'indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni (...) nonché ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell'obbligo di continuare a versare il salario.

2.5 Per custodia dei figli da parte di terzi si intende quella dispensata nelle strutture di custodia collettiva diurna, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole, nonché da persone singole, se queste sono particolarmente esposte al rischio dell'epidemia di COVID.

2.6 Entrambi i genitori possono avere diritto all'indennità a causa della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi. Il diritto può tuttavia essere fatto valere soltanto per un'indennità giornaliera per giorno di lavoro.

2.7 I genitori affiliati hanno diritto all'indennità, se si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento ed educazione dell'affiliato.

2.8 Se una persona ha diritto all'indennità in virtù di più provvedimenti, è versata soltanto un'indennità giornaliera.

(3 - Nascita ed estinzione del diritto)

3.1 Per le persone con compiti di custodia, il diritto inizia il quarto giorno successivo all'adempimento delle condizioni.

3.2 Per le persone in quarantena e per gli aventi diritto il diritto inizia quando sono adempiute tutte le condizioni.

3.3 Il diritto si estingue con la revoca dei provvedimenti adottati.

3.4 Ai lavoratori indipendenti sono versate al massimo 30 indennità giornaliera.

3.5 Alle persone in quarantena sono versate al massimo 10 indennità giornaliera.

(4 - Forma e numero delle indennità)

4.1 L'indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera.

4.2 Per ogni cinque indennità sono versate due ulteriori indennità giornaliera.

(5 - Importo e calcolo dell'indennità)

5.1 L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità.

5.2 All'accertamento del reddito è applicabile per analogia l'articolo 11 cpv. 1 LIPG.

5.3 L'indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno

(...)

(7 - Esercizio del diritto)

Il diritto all'indennità deve essere esercitato dall'avente diritto.

(8 - Fissazione e pagamento)

8.1 L'indennità è versata all'avente diritto.

8.2 L'indennità è versata mensilmente e posticipatamente.

8.3 L'indennità è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all'indennità.

8.4 Se entrambi i genitori ricevono un'indennità, è competente un'unica cassa di compensazione.

8.5 L'indennità è fissata mediante la procedura semplificata...

(9 - Contributi alle assicurazioni sociali)

Sull'indennità devono essere pagati i contributi AVS, AI, IPG, LADI I contributi sono a carico per metà dell'avente diritto e per metà della Confederazione.

(C)

PROVVEDIMENTI CONCERNENTI L'INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO E IL CONTEGGIO DEI CONTRIBUTI ALLE ASSICURAZIONI SOCIALI

1. Ordinanza AVS

Se è accordata una dilazione di pagamento in relazione diretta con la diffusione del COVID-19, non sono dovuti interessi di mora dalla data della dilazione.

2. Ordinanza OADI

Sono abrogati gli articoli 46 cpv. 4-5 e 50 OADI (concernono termini quadro, conteggi, tempistiche, periodo di attesa: questioni legate all'esecuzione della contabilità)